

Art. 1 - Istituzione dei quartieri e ripartizione del territorio comunale

1. Il Comune di Cesena, in attuazione dell'art.8 del T.U.E.L. n. 267/2000 e degli artt.4 e 8 dello Statuto comunale, articola il proprio territorio in Quartieri, quali organismi di aggregazione e partecipazione di coloro che risiedono nelle diverse località del territorio comunale.

2. Quartieri, la cui delimitazione territoriale è indicata in appendice al presente regolamento, sono:

Quartiere n. 1 CENTRO URBANO

Quartiere n. 2 CESUOLA

Quartiere n. 3 FIORENUOLA

Quartiere n. 4 CERVESE SUD

Quartiere n. 5 OLTRE SAVIO

Quartiere n. 6 VALLE SAVIO

Quartiere n. 7 BORELLO

Quartiere n. 8 RUBICONE

Quartiere n. 9 AL MARE

Quartiere n.10 CERVESE NORD

Quartiere n.11 RAVENNATE

Quartiere n.12 DISMANO

3. Le modifiche alla delimitazione territoriale, alla denominazione e al numero dei quartieri dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale, sentita la competente Commissione consiliare e previo parere obbligatorio dei Consigli di Quartiere e del Collegio dei Presidenti.

Art. 2 - Natura e scopi

1. Il Quartiere, quale organismo di partecipazione a base territoriale, è l'espressione dei cittadini che risiedono nel quartiere stesso o che sono comunque impegnati nell'ambito di Associazioni, di Organizzazioni di volontariato e di realtà sociali, sportive e culturali ivi operanti, anche non formalmente costituite.

2. Il Quartiere non ha scopo di lucro ed agisce al fine di rendere partecipe la cittadinanza delle scelte amministrative e sociali che riguardano la comunità, nonché al fine di farsi interprete e promotore degli interessi dei residenti nel quartiere.

3. Il Quartiere promuove tutte le forme di collaborazione con il mondo dell'Associazionismo e del Volontariato e con tutte le forme ed espressioni di interessi di singoli cittadini, comitati, comunità aggregate su base territoriale, allo scopo di valorizzare iniziative, progetti ed interventi in ambito sociale, ricreativo, sportivo e culturale.

Art. 3 - Organi del Quartiere

1. Sono organi dei Quartieri:

a) il Consiglio di Quartiere;

b) il Presidente e il Vice Presidente.

2. Il Consiglio di Quartiere si compone di:

- 11 consiglieri per i quartieri con popolazione inferiore a 6.000 abitanti;

- 13 consiglieri per i quartieri con popolazione superiore a 6.000 abitanti.

Lo stesso è eletto a suffragio diretto con sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti.

3. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Quartiere tra i propri membri con le modalità di cui al successivo art. 34.

4. Gli organi dei Quartieri rimangono in carica per un periodo di 5 (cinque) anni, ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Quartiere.

5. L'attività dei componenti il Consiglio e del Presidente è gratuita. Non sono ammesse forme di compenso, comunque determinato, né di rimborsi spese.

Art. 4 - Collegio dei Presidenti

1. Il Collegio dei Presidenti è composto da tutti i Presidenti dei Quartieri eletti così come disciplinato dal successivo articolo 38.

Art. 5 - Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento elettorale è il Dirigente del Servizio Elettorale. Cura la predisposizione delle liste degli elettori - distinte per Quartiere - sovrintende e si rende garante di una corretta procedura di verifica dell'elettore e di una sua unica espressione di voto.

2. L'Amministrazione Comunale può avvalersi, per il procedimento elettorale, anche di volontari da identificarsi attraverso le procedure previste dalla specifica normativa in materia.

Art. 6 – Commissione Tecnica per l'elezione dei Consigli di quartiere

1. E' istituita una Commissione Tecnica per l'elezione dei Consigli di Quartiere, di seguito definita Commissione Tecnica, composta da: Segretario Generale (che la presiede); n.2 (due) componenti nominati dallo stesso; un segretario scelto tra il personale del servizio preposto.

2. Dalla Commissione Tecnica, sulla base di candidature di volontari, viene istituito un Ufficio Elettorale di seggio per ciascun quartiere composto secondo quanto disciplinato dall'art.17.

Art. 7 – Elettori ed eleggibili

1. Sono elettori del Consiglio di Quartiere i residenti nel quartiere, a qualsiasi nazionalità appartengano, che abbiano compiuto 16 anni e che risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione del Comune alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali di quartiere.

2. Sono eleggibili al Consiglio di quartiere i residenti a qualsiasi nazionalità appartengano, che risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione del Comune e che abbiano compiuto 18 anni alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali di Quartiere.

3. Per gli stranieri extracomunitari la residenza nel Comune di Cesena, ai fini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, non deve essere inferiore a 3 anni consecutivi antecedenti la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali di quartiere.

4. La lista degli aventi diritto al voto sarà predisposta dal responsabile del procedimento che ne darà atto con apposito verbale. Essa sarà tenuta su supporto informatico presso i Sistemi Informativi Comunali ed eventualmente installata nelle singole postazioni informatiche pubblicate negli uffici elettorali di seggio. Per ogni elettore, conterrà i seguenti dati: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza o iscrizione all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.), codice fiscale, numero e data rilascio della carta di identità, foto eventualmente registrata, quartiere di residenza.

5. L'elettorato attivo viene ripartito in ambiti territoriali anche diversi da quelli costituenti le ordinarie sezioni elettorali utilizzate per le altre consultazioni.

Art. 8 – Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non può essere eletto alla carica di Consigliere di Quartiere chi ricopra la carica di Sindaco o Assessore o Consigliere comunale nel Comune di Cesena e i dipendenti di ruolo del Comune di Cesena nonché chi rivesta cariche religiose, militari o giudiziarie con ruoli di responsabilità e direzione nel territorio del Comune di Cesena.

2. Non possono candidarsi all'elezione del Consiglio di Quartiere coloro che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 58 commi 1 e 2 del D.L.gs. 267/2000.

Art. 9 - Convocazione comizi

1. Il Sindaco, con apposito manifesto, convoca i comizi per le elezioni dei Consigli di Quartiere entro 60 giorni dalla scadenza del mandato degli stessi.

2. Per l'anno 2020, a seguito della modifica del presente regolamento, i comizi saranno convocati entro 60 giorni dall'esecutività della relativa delibera di approvazione.

Art. 10 - Durata e sede delle operazioni di voto

1. Le votazioni si svolgeranno nei giorni fissati, presso le sedi dei quartieri o in altri luoghi indicati dal Sindaco nel manifesto. Possono avere luogo anche in più di una giornata festiva o lavorativa, in orari antimeridiani, pomeridiani o serali.

Art. 11 - Liste dei candidati

1. Le candidature per l'elezione dei Consigli di Quartiere devono essere raggruppate in una o più liste. Le liste non devono avere un numero di candidati inferiore a 5 per i Quartieri con meno di 6.000 abitanti e inferiore a 6 per i Quartieri con più di 6.000 abitanti. Le liste dovranno rispettare la parità di genere e nessuno dei due sessi potrà avere una rappresentanza superiore ai 2/3 rispetto all'altra.

Art. 12 - Presentazione liste e allegati

1. Le liste devono essere presentate da un rappresentante indicato dai sottoscrittori della lista.

2. Le liste di candidati vanno presentate dai soggetti indicati al comma 1, a pena di decadenza, presso il servizio preposto dalle ore 9,00 del 30° giorno alle ore 12,00 del 25° giorno antecedente la data fissata per le consultazioni. È ammessa la candidatura esclusivamente per un Consiglio di Quartiere.

3. Con la lista si devono anche presentare:

- i nominativi dei delegati di lista in numero massimo di 2;
- la dichiarazione, autenticata ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 della Legge 21 marzo 1990, n.53, con la quale il candidato accetta la candidatura per la lista, dichiara di non essere candidato per altre liste, di non aver accettato la candidatura per la stessa lista in altro quartiere

e di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 8 del presente regolamento, che ricorrano le condizioni di eleggibilità e candidabilità previste per l'elezione a Consigliere Comunale;

- un modello di contrassegno di lista, in triplice esemplare, anche figurato ed a colori. Tale contrassegno va presentato, anche su supporto informatico, in due misure diverse: circoscritto da un cerchio del diametro di circa 10 cm per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati; circoscritto da un cerchio del diametro di circa 3 cm per la riproduzione sulla scheda di votazione.

4. Il Responsabile del Procedimento:

- rilascia ricevuta contenente gli atti presentati, il giorno e l'ora della presentazione;
- acquisisce d'ufficio la visura anagrafica di iscrizione nell'anagrafe comunale dei candidati, dei delegati di lista e degli eventuali sottoscrittori;
- rimette tutta la documentazione alla Commissione tecnica tenuta all'esame delle liste di cui all'art.15.

Art. 13 - Rappresentanti di lista

1. I delegati di lista possono nominare in ogni seggio un rappresentante effettivo ed uno supplente per ogni lista ammessa.
2. Le nomine di cui al comma 1 potranno essere comunicate al Responsabile del Procedimento entro il venerdì precedente l'elezione, oppure i rappresentanti di lista potranno comunque presentarsi muniti della nomina direttamente al seggio non oltre l'inizio delle operazioni di voto.
3. I rappresentanti di lista hanno anche diritto ad assistere alle operazioni della Commissione Tecnica, relativamente alle operazioni di proclamazione dei risultati. Per ogni sezione e presso la Commissione Tecnica può essere nominato un solo rappresentante per ogni lista ammessa.

Art. 14 - Modalità per la raccolta e per l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori

1. I rappresentanti di ciascuna lista devono presentare la stessa sottoscritta da:
 - a) non meno di 20 e non più di 30 elettori del Quartiere, per i Quartieri con popolazione inferiore a 6.000 abitanti;
 - b) non meno di 30 e non più di 40 elettori del Quartiere, per i Quartieri con popolazione superiore a 6.000 abitanti.

La popolazione dei Quartieri è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale e, in mancanza, alle risultanze dell'archivio informatico dell'Anagrafe Comunale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la data di svolgimento delle elezioni. I sottoscrittori devono essere elettori del quartiere ai sensi dell'art.7.

2. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.
3. Le firme dei sottoscrittori devono essere apposte su appositi moduli, predisposti dai rappresentanti di lista, recanti il contrassegno della lista, il cognome, nome, luogo e data di nascita di tutti i candidati, il cognome, nome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori stessi, nonché il cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo e recapito telefonico di due delegati.
4. I fogli destinati alla raccolta delle firme son presentati per la vidimazione al Segretario Generale del Comune che, nei successivi 5 giorni, appone su ciascun foglio la data, la propria firma e il timbro del Comune dandone immediata comunicazione ai delegati di lista per il ritiro. Le firme apposte sui fogli non vidimati dal Segretario Generale non sono ritenute valide.

5. I fogli di cui ai precedenti commi devono contenere nome, cognome, luogo di nascita, data di nascita ed indirizzo dell'elettore, che appone la propria firma in corrispondenza delle suddette indicazioni.

6. La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere giudiziario, ivi compreso il cancelliere di conciliazione di Cesena, dal Segretario Generale, dal Vice Segretario Generale o da altro funzionario del Comune, appositamente incaricato dal Sindaco ai sensi della normativa vigente, ovvero dagli altri pubblici ufficiali abilitati dalla legge all'autenticazione delle firme nell'ambito del procedimento elettorale. I Consiglieri Comunali, su indicazione del Presidente del Consiglio Comunale, si rendono disponibili, mediante organizzazioni in turni per Quartieri, per l'autenticazione delle firme delle liste.

7. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per più firme contenute nello stesso foglio.

8. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito ad apporre la propria firma.

Art. 15 - Compiti della Commissione Tecnica in ordine all'esame delle liste

1. La Commissione Tecnica di cui all'art. 6, entro cinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, effettua le seguenti operazioni:

- accerta la data di presentazione delle candidature secondo l'ordine di presentazione;
- verifica il numero dei presentatori e la regolarità dei modelli contenenti le firme, ricusando le candidature in cui il numero dei presentatori non sia quello prescritto. In particolare saranno controllati: il numero delle sottoscrizioni, la correttezza delle autenticazioni, la condizione di elettore del Quartiere in capo ai sottoscrittori;
- verifica la regolarità delle candidature singole e delle liste. In particolare verrà controllato:
 - a) la regolarità delle dichiarazioni di accettazione delle candidature nonché la documentazione anagrafica necessaria relativamente ai candidati e agli eventuali sottoscrittori;
 - b) che nessun candidato abbia accettato la candidatura in altre liste o in più di un Quartiere;
 - c) nel caso di utilizzo di simboli di gruppi o partiti politici presenti in Consiglio comunale, verrà accertata la regolarità e l'autenticità dell'autorizzazione rilasciata dalla locale segreteria del Partito politico di appartenenza;
- ricusa i contrassegni di lista che siano identici o si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere tradizionalmente usati da gruppi politici presenti in una delle due Camere o in Consiglio comunale, possono trarre in errore l'elettore;
- ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa ovvero da riferirsi a squadre o sodalizi di natura sportiva. In tutti i casi la Commissione assegna un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. Nel caso in cui il nuovo contrassegno non venga presentato o non risponda alle sopraelencate condizioni la lista sarà riusata;

La Commissione assegna con sorteggio, alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati, un numero progressivo a ciascuna lista ammessa. Sulle schede di votazione e sul manifesto dei candidati, i contrassegni e le liste sono riprodotti secondo l'ordine emerso dal sorteggio. La stessa comunica al Sindaco, entro il giovedì antecedente la votazione, l'elenco dei delegati di ciascuna lista incaricati di nominare i rappresentanti di lista presso i seggi.

2. Al delegato della lista per la quale si siano avute contestazioni, viene dato immediatamente avviso e, qualora la contestazione riguardi carenze documentali, viene altresì assegnato un termine per le integrazioni. In ogni caso la Commissione deve concludere i propri lavori nel termine di cinque giorni da quello finale di deposito delle liste.

3. Di tutte le operazioni effettuate la Commissione redige processo verbale che, approvato a maggioranza e sottoscritto da tutti i membri, viene trasmesso in copia al Sindaco per la stampa delle schede della votazione e del manifesto con le liste dei candidati, che dovrà essere affisso all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il decimo giorno precedente l'elezione.

Art. 16 - Rinvio delle elezioni

1. Qualora il numero dei candidati compresi nelle liste presentate ed ammesse, non sia almeno pari o superiore al numero dei Consiglieri da eleggere nel Quartiere, le elezioni non avranno luogo. In tal caso la Commissione Tecnica ne dà avviso al Sindaco, che avverte immediatamente della sospensione gli elettori con manifesto da affiggersi all'albo pretorio ed in luoghi pubblici.

2. Le elezioni del Consiglio di Quartiere interessato avranno luogo entro i successivi tre mesi, nella data che sarà stabilita dal Sindaco, anche oltre il termine previsto dall'art. 9.

Art. 17 - Ufficio Elettorale di seggio

1. In ogni luogo adibito alla votazione verrà istituito, dalla Commissione Tecnica, un ufficio elettorale di seggio costituito da appositi incaricati, che saranno supportati dall'Ufficio Elettorale del Comune.

2. L'ufficio si compone di un segretario che registra l'espletamento del voto e rilascia l'attestato di votazione e da uno o più assistenti che sovrintendono alle operazioni di voto.

3. In ogni seggio possono assistere alle operazioni di voto i rappresentanti di lista.

Art. 17 bis - Commissione elettorale di quartiere

1. Il Dirigente del competente settore elettorale provvederà alla nomina di Commissioni Elettorali di Quartiere alle quali saranno affidati i compiti di cui al successivo art. 22 da espletarsi in conformità alle disposizioni in materia elettorale da applicarsi, per quanto compatibili, alle procedure di specie.

Art. 18 - Schede per la votazione

1. La scheda per la votazione consiste in un elenco di liste di candidati alla carica di Consigliere di Quartiere, suddiviso per gruppo politico/lista civica con indicato il simbolo distintivo. Le schede per la votazione saranno conformi al modello predisposto dal Servizio competente.

2. L'elenco di candidati alla carica di Consigliere di quartiere, in ordine di presentazione, deve avere a fianco un numero progressivo ed un apposito spazio da utilizzare per l'espressione della preferenza.

3. Le schede per la votazione sono predisposte dal Servizio competente su apposito modello cartaceo oppure su apposito sistema informatico per l'espressione del voto elettronico da parte degli elettori.

Art. 19 - Disciplina delle operazioni di voto

1. L'elettore è ammesso al voto solo se residente nel Quartiere di che trattasi alla data del manifesto di convocazione, previo riconoscimento da parte del personale del seggio che, ad avvenuta votazione, rilascia apposita ricevuta.

2. Le operazioni di voto possono essere svolte con modalità cartacea attraverso specifiche schede o con modalità elettronica. In quest'ultimo caso le cabine sono munite di terminali dotati di touch screen per l'espressione del voto. L'abilitazione al voto è permessa dal personale del seggio con apposito pulsante che abilita l'esercizio del voto dentro le cabine. A tale scopo all'interno del seggio sono affissi manifesti contenenti le liste con i nominativi dei candidati e la metodologia da adottare per l'esercizio del voto elettronico.

Art. 20 - Espressione del voto

1. Ogni elettore esprime il voto per la lista prescelta apponendo un segno chiaro sul simbolo, nel rettangolo che lo contiene, od attraverso il voto di preferenza su uno o due candidati della lista prescelta.

2. Ogni elettore può esprimere sino a due preferenze tra i nominativi della lista di candidati barrando sul nome e cognome dei candidati prescelti e garantendo l'alternanza di genere pena l'annullamento della seconda preferenza in ordine di scheda.

3. È nulla la preferenza nella quale la lista od il candidato non siano individuati con la chiarezza necessaria.

Art. 21 - Operazioni preliminari allo scrutinio

1. Ultimate le operazioni di voto il Responsabile del procedimento, unitamente al personale del Servizio Comunale competente si reca, ove necessario, presso ciascun seggio per estrapolare i dati registrati relativi ai votanti e ai voti espressi in modalità elettronica.

2. I suddetti dati sono conservati a cura del Responsabile del Procedimento con l'eventuale assistenza del dirigente dei Sistemi Informativi del Comune in attesa dell'inizio delle operazioni di scrutinio.

3. Le schede e la documentazione cartacea di ciascun seggio devono essere consegnate presso un punto di raccolta e conservati a cura del Responsabile del Procedimento.

Art. 22 - Scrutinio, proclamazione degli eletti e risultato della votazione

1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio il giorno successivo alla conclusione delle votazioni e devono concludersi alla fine dello spoglio che potrà avvenire anche in più sedute.

2. Le operazioni di scrutinio vengono effettuate dai componenti delle Commissioni Elettorali di Quartiere in appositi ambienti comunali. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista.

3. Compiuto lo spoglio dei voti, il Responsabile del Procedimento, sulla base delle tabelle di scrutinio e dei prospetti di riscontro, acquisiti dalla Commissione Elettorale di Quartiere, dà atto del risultato della votazione nel verbale, che viene compilato in duplice esemplare. Una copia del verbale viene trasmessa al Sindaco e l'altra, comprendente gli eventuali allegati, deve essere inviata, a cura del Sindaco, alla Commissione Tecnica che si occupa della proclamazione dei risultati.

4. Alle operazioni di cui in parola si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia elettorale.

Art. 23 - Compiti della Commissione Tecnica in ordine alla proclamazione degli eletti

1. La Commissione Tecnica di cui all'art. 6 si riunisce entro e non oltre 2 gg. lavorativi dalla conclusione dello scrutinio delle schede ed effettua secondo l'ordine indicato all'art. 1 comma 2 le seguenti operazioni per ciascun Quartiere:

- a) controlla tutte le operazioni di voto e di scrutinio per assicurare il regolare funzionamento della procedura, potendo con appositi verbali assumere tutte le funzioni del seggio, dal voto allo scrutinio;
- b) ordina i verbali delle sezioni per ciascun Quartiere;
- c) riassume i voti delle varie sezioni senza possibilità di modificarne i risultati;
- d) determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra individuale è data dalla cifra elettorale di lista aumentata dei voti di preferenza;
- e) ai fini del riparto dei seggi, divide la cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi sceglie, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria, fatto salvo quanto previsto al punto h). A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti;
- f) stabilito il numero dei consiglieri assegnati a ciascuna lista, la Commissione forma la graduatoria dei candidati delle singole liste, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali;
- g) la Commissione, in conformità ai risultati di cui ai commi precedenti, proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui al punto f), hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di quest'ultima, al più giovane di età. Sono fatte salve le disposizioni relative alla convalida degli eletti;
- h) la lista che consegue il maggior numero di voti non può ottenere più dei 2/3 dei consiglieri da assegnare, se per quel Consiglio di Quartiere sono ammesse più di n. 2 liste.

2. Di tutte le operazioni compiute, delle eventuali contestazioni insorte e delle decisioni adottate la Commissione redige verbale in duplice esemplare. Una copia di tale atto viene depositata nella Segreteria del Comune ed ogni cittadino può prenderne visione. L'altra copia, unitamente a tutti gli allegati e ai verbali delle sezioni, viene trasmessa al Sindaco.

Art. 24 - Manifesto proclamazione eletti

1. Il Sindaco pubblica, entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti, tramite affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

Art. 25 - Ricorsi sulla procedura elettorale

1. Tutte le operazioni di voto sono sotto il controllo della Commissione Tecnica, che si esprime su eventuali contestazioni insorte nel corso della votazione.

2. Le eccezioni relative alla procedura seguita possono essere sollevate, a pena di decadenza, avanti la Commissione nel termine perentorio di 30 gg. dalla proclamazione degli eletti.

Art. 26 - Esenzione dall'imposta di bollo

1. Gli atti e i documenti richiesti a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono esenti dall'imposta di bollo.

Art. 27 - Insediamento e convalida

1. La proclamazione degli eletti avviene con pubblico manifesto sottoscritto dal Sindaco e dal Dirigente del Servizio preposto.

2. Entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione del manifesto, il Sindaco convoca ciascun Consiglio per dar corso alle operazioni di: insediamento, verifica i requisiti di eleggibilità, nomina del Presidente e del Vicepresidente.

3. La prima seduta di ciascun Consiglio è presieduta dal Consigliere anziano da intendersi come colui che ha ottenuto la cifra individuale più alta, ossia sommando i voti individuali ai voti di lista.

Art. 28 - Convocazione, sedute, votazioni, verbale

1. Il Consiglio di Quartiere, regolarmente riunito, previa convocazione scritta o telematica del Presidente, si considera validamente costituito con la metà del numero dei consiglieri assegnati al Quartiere. In seconda convocazione il Consiglio è costituito con 1/3 dei consiglieri assegnati. In mancanza del numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta quando siano trascorsi trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione.

2. L'approvazione delle decisioni e dei verbali avviene con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla riunione. Non sono ammesse differenziazioni nell'espressione del voto e non sono ammesse forme di voto per corrispondenza o per interposta persona (delega). Il voto, palese o segreto su istanza del Presidente, viene registrato nel verbale della seduta.

3. Al Presidente, sentito il Vicepresidente, compete la predisposizione dell'ordine del giorno e la moderazione delle sedute. Gli argomenti non previsti all'o.d.g., sottoposti nel corso della riunione, sono trattati previa autorizzazione del Presidente.

4. Di tutti gli argomenti posti in discussione e delle decisioni adottate è redatto un verbale eventualmente anche per estratto, curato e firmato dal Presidente.

5. Il Consiglio di Quartiere ha la facoltà di chiedere che alle sue sedute intervengano gli Assessori e i funzionari comunali per materie di loro competenza.

Art. 29 - Sostituzione del consigliere

1. La sostituzione del consigliere avviene per:

- dimissioni che devono essere presentate per iscritto al Presidente ed al Sindaco; dall'avvenuta ricezione diventano irrevocabili ed immediatamente efficaci. La presentazione delle dimissioni comporta l'astensione da ogni atto inerente le attività del Consiglio;
- impossibilità sopravvenuta/impedimento che non consente la prosecuzione del mandato;
- perdita delle condizioni di eleggibilità di cui all'art. 8;
- decisione assunta a maggioranza dei membri del Consiglio, a seguito di istanza scritta del Presidente, nel caso di n. 3 assenze consecutive ingiustificate.

2. Il Consiglio, verificata una delle ipotesi di cui al presente articolo, provvede, nella prima riunione utile, alla sostituzione del consigliere con il primo dei non eletti della medesima lista.

Art. 30 - Scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio di Quartiere viene sciolto dal Consiglio Comunale, con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri comunali assegnati quando:

- previa diffida scritta del Sindaco, in modo grave e continuato non adempie alle funzioni proprie o ad esso attribuite dallo Statuto e dal presente regolamento;
- non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e lo svolgimento delle attività di competenza per: dimissioni, per sopravvenuta ineleggibilità o per sopravvenuto impedimento permanente, di più della metà dei propri membri, che non possono essere sostituiti per mancanza di candidati.

2. In caso di scioglimento anticipato, ai sensi del presente articolo, il Sindaco provvede, decorsi 30 (trenta) giorni, ad indire nuove elezioni.

Art. 31 - Attribuzioni del Consiglio di Quartiere

1. Il Consiglio di Quartiere opera, con funzioni propositive e consultive, sui problemi connessi al territorio del Quartiere, alla popolazione ed ai servizi comunali evidenziati da cittadini, associazioni, imprese, organizzazioni di categoria o da altri enti pubblici.

Il Consiglio opera altresì quale referente dei problemi emersi nel proprio territorio e collabora quale interlocutore privilegiato con l'Amministrazione Comunale alla predisposizione degli atti connessi ad un'efficace e partecipata amministrazione per l'individuazione dei problemi del proprio territorio e la proposta di soluzioni.

In particolare:

- a) formula proposte di propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione Comunale per l'emanazione di provvedimenti di interesse generale; a tal fine ai Consigli di Quartiere sono trasmesse le informazioni necessarie all'espletamento delle loro funzioni;
- b) concorre alla definizione delle scelte di programmazione urbanistica e delle regole che disciplinano le opere pubbliche e private e la programmazione e l'attuazione delle opere pubbliche;
- c) interviene nei processi di coprogettazione e rigenerazione urbana così come previsto dall'art. 44 nonché nei processi di formulazione dei patti di collaborazione così come previsto dall'art. 43;
- d) esamina i problemi di carattere economico-sociale, amministrativo, culturale, sportivo, igienico-sanitario del proprio territorio e ne indica eventuali soluzioni in armonia con le esigenze locali;
- e) va coinvolto nella definizione delle scelte del bilancio preventivo annuale comunale; al riguardo l'Amministrazione definisce adeguate forme di coinvolgimento nell'ambito della predisposizione del bilancio;**
- f) collabora alla programmazione delle attività sociali, culturali e sportive realizzate nel proprio territorio, coordinandosi con gli assessorati competenti;
- g) elabora proposte di utilizzo del fondo stanziato nel Bilancio del Comune per lo svolgimento delle funzioni di partecipazione anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 42;
- h) elabora proposte di intervento in materia di opere pubbliche di modesta entità con la collaborazione dell'assessore competente anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 42;
- i) esprime il proprio parere non vincolante in relazione ad atti, non di ordinaria amministrazione, che riguardino esclusivamente il territorio del quartiere rappresentato;
- j) promuove rapporti con singoli, gruppi e istituzioni al fine di contribuire all'informazione, all'indagine e alla ricerca della soluzione di problemi economici, sociali, culturali e ambientali interessanti la collettività;
- k) collabora con i Consigli scolastici di plesso, di circolo e di istituto, per facilitare la partecipazione dei cittadini alla gestione di attività legate al mondo scolastico;
- l) promuove e suggerisce interventi a sostegno della partecipazione e aggregazione sociale, anche di carattere economico, attivati dal Servizio preposto attraverso il suo Dirigente, con la priorità di

- incentivare e sostenere le attività realizzate con la collaborazione delle associazioni operanti nel quartiere;
- m) promuove e suggerisce interventi relativi alla programmazione dei Lavori Pubblici ed al Piano di manutenzione ordinaria degli edifici e della viabilità anche in attuazione di quanto previsto dall'art.42;
 - n) promuove e suggerisce interventi relativi all'elaborazione di politiche ambientali riguardanti il territorio, in particolare riguardo ai rifiuti, alla lotta ai parassiti e al verde pubblico;
 - o) collabora con gli organismi della partecipazione promossi dall'Amministrazione Comunale;
 - p) garantisce a tutti i cittadini sia singoli che associati, il diritto ad essere informati e consultati;
 - q) adotta, attraverso il Servizio preposto, le iniziative volte alla pubblicizzazione e all'informazione di tutti i cittadini sulle attività, sui compiti e sulle principali deliberazioni del Consiglio stesso;
 - r) promuove la più ampia collaborazione con il volontariato organizzato ed individuale, per sviluppare e sostenere attività e servizi alla collettività. In particolare promuove iniziative finalizzate ad una collaborazione operativa tra Comune e volontariato, in un proficuo rapporto tra pubblico e privato;
 - s) **collabora alla definizione del servizio "Polizia di comunità" attraverso appositi incontri con il Dirigente della Polizia Municipale.**

3. Nelle espressioni rese all'Amministrazione Comunale, debbono essere rappresentate sia le posizioni della maggioranza che quelle minoritarie, emerse nelle discussioni dei Consigli di Quartiere.

Art. 32 – Sistema delle segnalazioni

1. Al fine di rendere più efficace il sistema delle segnalazioni da parte dei cittadini e quindi più celere il riscontro da parte dell'Amministrazione, la stessa, sentito il Presidente del Quartiere coinvolto, provvederà a mettere in atto soluzioni di costante potenziamento e perfezionamento degli attuali sistemi, al fine di ricondurre le stesse ad un unico canale informativo e rendere la conseguente gestione di sempre maggiore efficienza.

Art. 33 - Commissioni di lavoro

1. Il Consiglio di Quartiere organizza la propria attività promuovendo la costituzione di Commissioni di lavoro cui possono partecipare anche membri esterni al Consiglio stesso.

2. La gestione e il funzionamento delle Commissioni e le modalità di relazione e rendicontazione dei propri lavori al Consiglio sono riservati all'autonomia dei Consigli stessi.

Art. 34 - Elezione del Presidente e del Vicepresidente

1. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio di Quartiere tra i propri membri nella prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti entro i termini e con le modalità previsti dall'art. 27.

2. L'elezione del Presidente e del Vicepresidente, sulla base di candidature presentate da almeno due consiglieri, avviene a scrutinio palese. Per l'elezione del Presidente la seduta è valida se è presente la maggioranza dei consiglieri assegnati. Risulta eletto il candidato che ottiene, nelle prime due votazioni, il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati; dalla terza votazione, il maggior numero di voti dei consiglieri presenti.

3. In caso di ulteriore parità viene eletto presidente il consigliere anziano. Qualora questi non sia disponibile a ricoprire la carica, il Presidente è eletto all'interno della lista del consigliere anziano.

4. Il Vicepresidente viene eletto sulla base dell'appartenenza a lista diversa da quelle dei consiglieri che hanno eletto il Presidente, fatto salvo il caso in cui la votazione indicata al comma 2 risulti unanime. Qualora in tal caso non sia possibile procedere all'elezione del Vice Presidente lo stesso viene scelto fra i consiglieri appartenenti alle liste diverse da quella in cui è stato eletto il Presidente.

Art. 35 - Durata in carica del Presidente e del Vicepresidente e cessazione

1. Il Presidente ed il Vicepresidente restano in carica fino all'insediamento dei successori.
2. Il Presidente ed il Vicepresidente cessano dalla carica per dimissioni, decadenza per il venir meno dei requisiti o per revoca deliberata dal Consiglio di Quartiere a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Nei casi di cessazione dalla carica di Presidente e Vicepresidente, si procede alla relativa surroga entro il termine di trenta giorni.

Art. 36 - Attribuzioni del Presidente e del Vicepresidente

1. Il Presidente del Consiglio di quartiere:
 - a) rappresenta il Consiglio e firma tutti gli atti riguardanti l'attività e gli adempimenti di competenza del Consiglio;
 - b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di quartiere, avvalendosi della collaborazione dell'intero Consiglio e sottoscrivendo i relativi verbali;
 - c) convoca e presiede il Consiglio e, sentito il Vicepresidente, predispone l'ordine del giorno;
 - d) assicura il regolare svolgimento delle sedute;
 - e) redige ed invia, entro il mese di gennaio, all'Amministrazione comunale un rapporto sullo stato e sui problemi del quartiere, dopo averlo sottoposto all'approvazione del Consiglio;
 - f) vigila sulla corretta, democratica e ordinata gestione delle attività del Consiglio;
 - g) adempie alle altre funzioni previste dal presente regolamento;
 - h) sottoscrive i verbali, le istanze e le proposte;
 - i) può essere invitato a partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari quando si esaminano argomenti rilevanti riguardanti il proprio territorio.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nel caso di cui all'art.37, assumendone tutte le funzioni. Il Vicepresidente, altresì, deve essere sentito dal Presidente per la predisposizione dell'ordine del giorno del Consiglio di Quartiere e può partecipare, senza diritto di voto, al Collegio dei Presidenti di quartiere.

Art. 37 - Temporanea sostituzione del Presidente

1. Il Presidente, in caso di temporaneo e dichiarato impedimento ad adempiere al proprio ufficio, è automaticamente sostituito dal Vicepresidente e, in assenza di questo, dal Consigliere anziano.
2. Il periodo di assenza non può normalmente essere superiore a tre mesi. Decorso tale periodo uno o più consiglieri possono proporre al Consiglio di Quartiere di deliberare la revoca del Presidente, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 38 - Collegio dei Presidenti di Quartiere

1. Il Collegio dei Presidenti coordina l'attività dei Consigli di Quartiere. Ha compiti di analisi dello stato della partecipazione e dello stato dei rapporti tra i Consigli di Quartiere ed i settori dell'Amministrazione Comunale. Collabora con i competenti organismi comunali nell'elaborazione delle linee generali della partecipazione e dei regolamenti di interesse dei Quartieri. Al Collegio dei Presidenti possono partecipare, senza diritto di voto, i Vicepresidenti di Quartiere e due Consiglieri comunali, uno in rappresentanza della maggioranza ed uno della minoranza; a tal fine sarà loro inviato l'avviso di convocazione.
2. I Presidenti dei Quartieri, nella prima riunione del Collegio, eleggono a maggioranza relativa il Coordinatore che promuoverà gli atti per la formale istituzione del Collegio.
3. Il Coordinatore può attribuire le funzioni vicarie ad altro componente del Collegio. Il Coordinatore o suo delegato può essere presente alle sedute delle Commissioni consiliari sui temi che interessano i quartieri. Il Coordinatore convoca e presiede il Collegio.
4. Le decisioni sono assunte a maggioranza degli intervenuti e, a parità di voti, prevale quello del Coordinatore.
5. Le sedute sono valide con la presenza della metà dei Presidenti o loro delegati; in caso di mancanza del numero legale, il Coordinatore dichiara deserta la seduta trascorsi trenta minuti dall'orario di convocazione.
6. L'Amministrazione Comunale può richiedere la convocazione del Collegio dei Presidenti ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
7. Il Collegio dei Presidenti può:
 - promuovere incontri con l'Amministrazione Comunale per formulare proposte, siano queste integrative o alternative e/o richiedere chiarimenti su argomenti a valenza generale e/o particolare;
 - formulare considerazioni su argomenti a valenza generale per i quali sia stato interpellato dalla Giunta o dal Consiglio Comunale, allo scopo di esprimersi in quella sede anziché nei singoli Consigli di Quartiere.

Art. 39 - Collaborazione tra Consigli di Quartiere

1. Al fine di trattare argomenti di interesse comune, due o più Consigli di Quartiere possono riunirsi in seduta comune su convocazione congiunta dei rispettivi presidenti.

Art. 40 - Nuove forme di dialogo tra Amministrazione e Quartieri

1. Al fine di incrementare e rendere più proficuo il dialogo tra Amministrazione Comunale e Quartieri, verranno istituiti due specifici momenti di confronto da svolgersi con cadenza annuale:

- il **“Il Consiglio Comunale dei Quartieri”**, ovvero una seduta del Consiglio Comunale il cui ordine del giorno sarà definito di concerto con il Collegio dei Presidenti.
- i **“Dialoghi con i Quartieri”**, ovvero un incontro tra la Giunta, i Consigli di Quartiere e i cittadini in ciascuna delle sedi di quartiere.

Art. 41 – Funzione dei Quartieri ed attività a favore della partecipazione alla vita sociale e culturale

1. I Consigli di Quartiere hanno la funzione di raccordo fra i cittadini, le associazioni, i corpi intermedi, le comunità formali ed informali presenti sul suo territorio, da un lato, e

l'Amministrazione ed il Consiglio Comunale dall'altro. A tal fine il Consiglio di Quartiere, su indicazione delle associazioni, delle comunità e dei cittadini del territorio di riferimento si fa parte attiva e propositiva nei confronti dell'Amministrazione Comunale, portando all'attenzione della stessa le questioni di carattere sociale, educativo, culturale che richiedano una presa in carico collettiva, tramite l'individuazione di percorsi di co-analisi e coprogettazione secondo quanto previsto ai successivi articoli ed in ossequio al principio di sussidiarietà previsto dall'art.118 Cost..

2. L'Amministrazione Comunale prevede a bilancio lo stanziamento di apposite risorse da destinare alla realizzazione delle attività e iniziative volte a favorire la partecipazione alla vita sociale, culturale e sportiva nell'ambito dei quartieri. L'assegnazione delle risorse è definita annualmente dalla Giunta e sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale sulla base della programmazione proposta dai Consigli di Quartiere.

3. I Consigli di Quartiere formulano proposte all'Amministrazione Comunale per l'impiego delle risorse appositamente stanziata a bilancio, finalizzate alla realizzazione delle attività e degli interventi del Quartiere. Tali proposte sono specificamente formalizzate dal Presidente di Quartiere all'Amministrazione Comunale, sulla base dei programmi approvati dai relativi Consigli all'inizio di ogni annualità.

4. L'Amministrazione provvede conseguentemente a dare attuazione agli interventi proposti avendone valutata la realizzabilità in termini di economicità ed efficienza amministrativa e fermo restando la fattibilità degli stessi sotto il profilo tecnico-finanziario.

Art. 42 - Criteri per l'assegnazione di contributi per la realizzazione di interventi promossi dai Consigli di Quartiere

1. Sulla base di una programmazione annuale, il Dirigente responsabile del servizio preposto alla partecipazione, in attuazione dell'art.12 della legge n.241/90 e successive modificazioni e nel rispetto delle modalità previste dal codice dei contributi, può erogare ad **associazioni**, associazioni di promozione culturale, sociale, ambientale, sportiva contributi per le iniziative promosse dai Consigli di Quartiere.

Il contributo è assegnato alle seguenti condizioni:

- che sia destinato alla realizzazione di iniziative indicate dai Consigli nelle programmazioni annuali approvate secondo le modalità sopra stabilite e, ove previsto, del regolamento inerente al bilancio partecipato;
- che l'importo per l'intervento sia non superiore ad € 5.000,00.

2. La liquidazione del contributo da parte del Dirigente è subordinata alla presentazione di specifica relazione e rendicontazione nelle modalità di legge.

3. Annualmente, nell'ambito del processo di approvazione del bilancio condiviso con il quartiere e nel rispetto del regolamento inerente al bilancio partecipato, ove previsto, l'Amministrazione Comunale, su indicazione dei Consigli di Quartiere determina le risorse, in due elenchi separati, per interventi finalizzati a:

- **Elenco 1 del bilancio condiviso con le comunità di quartiere: opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale suddivise per ciascun quartiere;**
- **Elenco 2 del bilancio condiviso con le comunità di quartiere: priorità d'intervento di valorizzazione/riuso/rigenerazione del patrimonio e del territorio suddivisi per ciascun quartiere.**

4. Gli interventi e le opere di cui al terzo comma vengono realizzati dall'Amministrazione Comunale tenendo conto, ove possibile, delle priorità indicate dai Consigli di Quartiere. In caso di difformità rispetto alle priorità indicate dai quartieri, il Sindaco riferisce al Consiglio di Quartiere evidenziando le motivazioni.

Art. 43 - Funzioni del Consiglio di Quartiere nell'approvazione di patti di collaborazione

1. Il Consiglio di Quartiere attiva un processo di dialogo e collaborazione fattiva con i soggetti indicati all'art.41 finalizzato alla cura delle comunità presenti nei quartieri e del territorio, nonché all'ascolto dei bisogni e delle progettualità dei cittadini, stimolando, ove siano previsti da specifico regolamento comunale, la presentazione di proposte di patti di collaborazione. In particolare il Consiglio di Quartiere avrà il compito di agevolare e tradurre in patti di collaborazione le aspirazioni, gli stimoli e le progettualità che vengono dai cittadini.

2. Nell'ipotesi prevista dal primo comma, il Consiglio di Quartiere, individua, ove possibile, partenariati e risorse (sociali, economiche e relazionali), pubbliche o private, che potrebbero implementare o rendere più efficiente eventuali patti di collaborazione operanti sul proprio territorio ed informa i proponenti e l'Amministrazione dell'esistenza di tali risorse.

3. I patti di collaborazione operanti ed incidenti su un determinato territorio di quartiere o sulle comunità nello stesso presenti, vengono sviluppati, prioritariamente, sulla base delle linee di programma definite dagli stessi Consigli di Quartiere.

Art. 44 - Funzioni dei Consigli di Quartiere nei processi di rigenerazione urbana

1. Il Consiglio di Quartiere, nell'ambito dell'attivazione di processi di rigenerazione urbana promossi dall'Amministrazione, o dal quartiere stesso, o in cui sia coinvolta la parte pubblica:

- identifica uno o più immobili/aree – anche all'interno dell'albo di quelli dichiarati assoggettabili ai processi di rigenerazione e coprogettazione da parte della Giunta Comunale – che, secondo specifici bisogni delle comunità di quartiere, debbano essere oggetto di intervento prioritario;
- segnala le priorità d'intervento in relazione ai bisogni della comunità di quartiere preferibilmente entro i primi 18 mesi dall'insediamento.

2. Il Consiglio di Quartiere, comunque, in tutti i processi di rigenerazione di cui al comma 1, anche di tipo sociale previsti da regolamenti comunali:

- a) individua possibili partenariati e risorse (sociali, economiche e relazionali), pubbliche o private, da impiegare nei processi di coprogettazione e rigenerazione;
- b) individua, in relazione a tali processi, le possibili comunità formali/informali che possono avere interesse al processo ed i portatori d'interesse che possono essere coinvolti;
- c) esprime parere sul progetto evidenziando specifici e concreti interessi diffusi, non coinvolti nei processi, qualora essi siano confliggenti con gli esiti della coprogettazione e rigenerazione;
- d) partecipa ai processi di coprogettazione e rigenerazione con esperti e risorse dedicate.

Art. 45 - Strutture per l'esercizio delle attività di partecipazione nei Quartieri

1. Gli immobili affidati al Servizio Partecipazione, appartenenti al patrimonio dell'Amministrazione Comunale, possono essere utilizzati dai Consigli di Quartiere per le attività di partecipazione alle scelte amministrative e sociali che riguardano la comunità del territorio, nonché possono essere adibiti alla funzione di laboratorio di quartiere quale luogo deputato ad ospitare i processi di coprogettazione di cui al presente regolamento e così come previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

2. L'utilizzo e l'assegnazione a terzi degli immobili e degli spazi affidati al Servizio Partecipazione è regolato da apposito disciplinare per la concessione in uso delle strutture dei quartieri approvato dalla Giunta Comunale.

3. Presso ogni sede di quartiere deve essere installato uno spazio idoneo all'affissione di comunicazioni e avvisi per dare opportuna informazione ai cittadini.

Art. 46 - Albo comunale della partecipazione

1. Ciascun Quartiere può istituire un albo aperto alle associazioni associative, comitati, gruppi di cittadini, enti, organizzazioni pubbliche o private anche non formalizzate.
2. La relativa modulistica ovvero la procedura on line verrà resa disponibile sul sito del Comune senza termini di scadenza.
3. L'albo è aggiornato con cadenza annuale.
4. Ogni soggetto iscritto all'albo può partecipare alle sedute convocate dal Consiglio di Quartiere esprimendo il proprio parere ma senza diritto di voto.

Art. 47 - Servizio preposto alla partecipazione

1. Il Servizio preposto alla partecipazione, costituisce il collegamento naturale tra l'Amministrazione Comunale ed i Consigli di Quartiere; collabora con i Presidenti, con i membri del Consiglio di Quartiere e, se costituito, con il Comitato per le iniziative di partecipazione nei quartieri nell'attività necessaria alle finalità per cui sono costituiti, ponendosi da supporto e filtro per la trasmissione e ricezione di tutta la corrispondenza e documentazione amministrativa.
2. In particolare il Servizio alla Partecipazione supporta forme di consultazione e coordinamento con altri servizi dell'Amministrazione Comunale in relazione alle attività dei Consigli di Quartiere.

Art. 48 - Norme transitorie e rinvio

1. Per quanto nello specifico attinente agli strumenti della partecipazione, all'informazione e all'accesso agli atti, si rinvia alle norme vigenti dello Statuto ed ai relativi Regolamenti comunali.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si richiamano le disposizioni vigenti in materia, in quanto applicabili.